

CAMERA DEI DEPUTATI N. 273

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERABONI, FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRI-
GHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BO-
NATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTEL-
LANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO,
FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LA-
TRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNA-
BOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI,
MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI,
ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PETRINI, PIOLI, PIVETTI TA-
RANTA, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA
CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN**

Nuove norme in materia di assicurazioni

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nella scorsa legislatura è stata iniziata una riforma della materia assicurativa. Alcuni importanti aspetti sono però stati trascurati.

In particolare occorre dare alla nostra legislazione un indirizzo moderno, volto a tutelare maggiormente la sicurezza degli utenti della strada, premiando soprattutto comportamenti meritevoli di considerazione.

Il progresso civile di un Paese non può essere affidato alla buona volontà dei singoli cittadini. Ruolo del legislatore è anche quello di assecondare slanci positivi e di condizionare le tendenze di mercato.

L'articolo 1 di questa proposta di legge prende in considerazione il caso di veicoli che montino dispositivi di sicurezza particolarmente qualificanti. Nella previsione del disposto, l'adozione di questi disposi-

tivi viene premiata con la riduzione della tariffa per l'assicurazione sulla responsabilità civile. Ciò nella considerazione che un veicolo così equipaggiato sia potenzialmente meno pericoloso di altri veicoli.

Abbassando la sinistrosità del parco circolante, anche le compagnie di assicurazione ne trarrebbero un beneficio economico.

L'articolo 2 mira ad eliminare un comportamento scorretto che molte compa-

gnie persistono nel tenere. Mi riferisco alla mancata commisurazione del valore assicurato alla cifra effettivamente corrisposta all'assicurato in caso di furto. Abbiamo quindi il caso di automobilisti distratti che pagano per un valore ormai non più riconosciuto al momento dell'evento criminoso.

Anche l'articolo 3 va nella direzione di tutelare l'utenza, modificando l'articolo 1899 del codice civile, relativo alla durata dei contratti di assicurazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Qualora un veicolo soggetto all'obbligo dell'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni sia dotato di uno o più dei sistemi di sicurezza di seguito indicati, la compagnia presso la quale il veicolo è assicurato deve concedere le seguenti riduzioni di tariffa:

a) riduzione del 14 per cento per la presenza di un sistema antibloccaggio delle ruote in frenata, controllato elettronicamente mediante sensori di rilevamento applicati ad ogni ruota, traente e non, con rilevazione dell'accelerazione laterale;

b) riduzione del 12 per cento per i veicoli con trazione permanente su tutte le ruote ed equipaggiati con dispositivo atto a ripartire automaticamente la coppia motrice fra gli assi traenti;

c) riduzione del 2 per cento per la presenza sulle portiere del veicolo di segnalazioni luminose a luce propria. A portiera aperta tali segnalazioni devono essere visibili dai veicoli che provengono dal medesimo senso di marcia del veicolo che ne è provvisto.

2. Le riduzioni previste dal comma 1 sono cumulabili qualora il veicolo sia munito di più di un dispositivo fra quelli descritti.

ART. 2.

1. Nei contratti di assicurazione contro il furto e l'incendio relativi agli autoveicoli ed agli autocarri l'adeguamento annuale del valore assicurato viene disposto dalle compagnie assicuratrici senza

che necessiti una richiesta in tal senso dell'assicurato. In caso di furto il risarcimento viene comunque determinato sulla base del valore indicato sulla polizza.

ART. 3.

1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1899. — *Durata dell'assicurazione.*
— L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita dal contratto stesso. Se la durata supera i tre anni, le parti, *nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere allo scadere del primo triennio e di ogni anno successivo, con preavviso di almeno due mesi dato mediante lettera raccomandata.* La facoltà di recesso prevista dal presente articolo deve essere indicata sulla copia del contratto che deve essere rilasciata al cliente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore ad anni uno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita ».

2. Le norme dell'articolo 1899 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai *contratti di assicurazione in corso*, a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.